

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 762)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VIVIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GENNAIO 1973

Istituzione dell'Albo dei periti automobilistici

ONOREVOLI SENATORI. — Le funzioni di perito automobilistico in infortunistica stradale divengono — dato il continuo aumentare della circolazione — sempre più diffuse ed importanti, anche per le conseguenze economiche che ne possono derivare.

S'impone pertanto una regolamentazione di questa attività che ha ormai assunto i connotati di una autonoma professione. A tal fine tende il presente disegno di legge che

si articola nelle norme essenziali, consistenti proprio nel richiedere per l'esercizio della professione di consulente tecnico in infortunistica stradale l'iscrizione ad un Albo, limitata naturalmente a chi abbia particolari requisiti morali e tecnici.

Una più dettagliata regolamentazione può essere rimessa al regolamento da emanarsi entro tre mesi con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

---

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Chiunque eserciti le funzioni di perito automobilistico in infortunistica stradale deve essere iscritto ad apposito Albo.

## Art. 2.

Per essere iscritti all'Albo è necessario:

- 1) essere cittadino italiano;
- 2) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
- 3) essere di buona condotta morale;
- 4) essere in possesso della licenza di scuola media superiore;
- 5) essere in possesso del diploma di specializzazione rilasciato da un istituto statale o autorizzato a norma delle vigenti disposizioni in materia per la istruzione professionale o tecnica.

## Art. 3.

L'Albo nazionale è tenuto presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

## Art. 4.

Coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti da almeno due anni nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, e negli elenchi dei tribunali hanno diritto all'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 1.

Possono altresì essere iscritti all'Albo coloro che comprovino di avere esercitato la attività di consulente del ramo anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, da almeno due anni e senza interruzione. La relativa domanda dovrà essere proposta entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 5.

Il regolamento di attuazione della presente legge sarà emanato entro tre mesi dall'entrata in vigore della stessa con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.